

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0253/2000

18 settembre 2000

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(COM(1999) 348 – C5-0169/1999 – 1999/0154(CNS))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Diana Wallis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	28
MOTIVAZIONE	29
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	32

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 30 settembre 1999 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 61, lettera c) del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999) 348 – 1999/0154 (CNS)).

Nella seduta del 7 ottobre 1999 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (C5-0169/1999).

Nella riunione del 23 settembre 1999 la commissione giuridica e per il mercato interno aveva nominato relatrice l'on. Diana Wallis.

Nelle riunioni del 30 novembre 1999, 10-11 gennaio 2000, 21-22 febbraio 2000, 27 marzo 2000, 8-9 maggio 2000, 26-27 giugno 2000 e 4 settembre 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 17 voti favorevoli e 13 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione: Ana Palacio Vallelersundi, presidente; Ward Beysen, Willi Rothley and Rainer Wieland, vicepresidenti; Diana Paulette Wallis, relatrice; Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, Jean-Maurice Dehousse, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di H. P. Mayer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Roger Helmer (in sostituzione di Antonio Tajani, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Anneli Hulthén, Lord Inglewood, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Donald Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Miller, Angelika Niebler, Imelda Mary Read, Francesco Enrico Speroni, Astrid Thors, Theresa Villiers, Joachim Wuermeling, Matti Wuori, Christos Zacharakis, Stefano Zappalà e Jürgen Zimmerling.

Il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni è allegato alla presente relazione.

La relazione è stata depositata il 18 settembre 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999) 348 – C5-0169/1999 – 1999/0154(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1) Considerando 3
(3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato;	(3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell'articolo 65, paragrafo a) del trattato;

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 2)
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis.) Il presente regolamento va applicato e interpretato compatibilmente con il diritto comunitario e in modo tale da non ostacolare né rendere meno interessante l'esercizio dei principi fondamentali della libera circolazione di beni e servizi sanciti dal trattato e dalle direttive sull'applicazione dei suddetti principi in taluni settori;

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

¹ GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.

(Emendamento 3)
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis.) Consentire ai consumatori di adire i giudici del proprio domicilio può avere un effetto deterrente sui nuovi partecipanti al crescente mercato del commercio elettronico e i procedimenti giudiziari devono essere considerati come l'ultima risorsa per il consumatore, tenuto conto anche dei costi e dei tempi necessari; tuttavia, occorre anche tenere conto del fatto che il fornitore e/o la società che gestisce carte di credito (qualora si adotti un sistema di recupero dell'addebito) sono in una posizione migliore, rispetto a quella principale, per quanto riguarda l'assicurazione contro il rischio di spese legali;

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10. Inoltre, secondo il Dipartimento del commercio e dell'industria britannico, nel Regno Unito soltanto 69 individui nel 1998 hanno presentato la richiesta che atti giudiziari venissero notificati ad altri Stati membri in conformità della Convenzione di Bruxelles. Invece, 2547 richieste di notifica di atti sono pervenute dall'estero, ma è probabile che la maggior parte delle stesse siano state presentate da imprese. Occorre inoltre tenere presente che probabilmente i consumatori adiscono gli organi giudiziari soltanto per cause di valore elevato. Infatti, uno studio effettuato nel 1995 per la Commissione ha dimostrato che il costo di un'azione legale transfrontaliera per un importo di 2000 euro sarebbe stato di 2500 euro, escluse le spese per rendere esecutiva la decisione giudiziaria.

Per quanto concerne l'assicurazione per le spese legali, il Dipartimento del commercio e dell'industria britannico stima che l'assicurazione contro una serie di rischi – e non solo quelli connessi ai contratti dei consumatori – costi da 86 a 212 euro circa per azienda. Anche se il costo dei premi aumentasse a seguito del nuovo regolamento sulle decisioni giudiziarie, si tratterebbe di un importo minimo a paragone del costo del lancio di un sito web.

(Emendamento 4)
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter.) Il presente regolamento non riguarda la questione della legge applicabile. Le disposizioni del presente regolamento che riguardano i fori

competenti non influiscono né sull'applicazione e l'interpretazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, né su un'eventuale revisione di tale convenzione in futuro;

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 5)
Considerando 4 quater (nuovo)

(4 quater.) Il presente regolamento deve quindi essere considerato come parte di un pacchetto di misure legislative e non legislative riguardanti il commercio elettronico; in particolare, la Commissione ha deciso di presentare con la massima urgenza proposte relative ad un sistema per la soluzione extragiudiziale delle controversie e ad una procedura riguardante i casi di modesta entità, da poter applicare fra gli Stati membri e in ultima analisi a livello internazionale;

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10. La Commissione sta attualmente lavorando a diversi progetti, compresi il sistema alternativo di soluzione delle controversie EEJ-Net ADR e la ricerca sui sistemi on-line presso il Centro comune di ricerca. Si osservi altresì che almeno uno Stato membro dispone di un giudice on-line pilota che si occupa di casi di modesta entità, ossia fino ad un valore di 1270 euro, con un modesto costo amministrativo. Di conseguenza, i lavori preparatori sono già in corso.

(Emendamento 6)
Considerando 4 quinquies (nuovo)

(4 quinquies.) Il presente regolamento non esclude la possibilità di definire a livello

comunitario regole diverse riguardo ai fori competenti, in particolare per crediti di piccola entità o per talune materie specifiche;

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 7)
Considerando 4 sexies (nuovo)

(4 sexies.) La proposta di regolamento della Commissione viene considerata come una misura urgente intesa a eliminare le incertezze giuridiche esistenti relative all'applicazione della convenzione sul commercio elettronico. È pertanto necessario procedere a conseguenti adeguamenti anche nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali al fine di creare un quadro giuridico coerente. Vanno inoltre incentivate iniziative volontarie da parte delle aziende volte a creare sistemi per la soluzione extragiudiziale delle controversie poiché, in considerazione dell'elevato numero dei ricorsi di modesta entità, esse rappresentano un'opportuna alternativa ai procedimenti giudiziari;

Motivazione

La riluttanza dei consumatori a presentare ricorsi non è una ragione sufficiente per togliere loro il diritto di adire i tribunali nel paese in cui sono domiciliati. Spesso anche la semplice minaccia di azione legale produce un effetto preventivo e induce gli imprenditori a rispettare maggiormente gli obblighi contrattuali.

La soluzione extragiudiziale delle controversie non offre però le stesse garanzie procedurali di un "fair trial" in tribunale.

(Emendamento 8)
Considerando 4 septies (nuovo)

(4 septies.) La Commissione intende inoltre fare da tramite e collaborare con le parti interessate, specialmente con il settore bancario e delle carte di credito nonché le associazioni dei consumatori, per facilitare lo sviluppo di altri sistemi di soluzione extragiudiziale delle controversie concernenti il commercio elettronico, proponendo ove necessario una normativa quadro;

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10. Inoltre, è particolarmente importante coinvolgere le banche e le società che gestiscono carte di credito, dal momento che un sistema di recupero dell'addebito che consenta al consumatore di ricorrere contro la società che gestisce carte di credito potrebbe fornire una soluzione molto soddisfacente per l'intero problema dei ricorsi dei consumatori contro i commercianti via Internet. Le carte di credito costituiscono praticamente il mezzo universale di pagamento su Internet, e non sarebbe difficile per le società che le gestiscono organizzare tale sistema: le società che gestiscono carte di credito spesso offrono ai loro clienti assicurazioni viaggio "gratuite", e pertanto potrebbero in effetti offrire anche una copertura per i ricorsi dei consumatori. Queste società potrebbero inoltre rifiutarsi di trattare con commercianti che godono di una cattiva reputazione commerciale nonché con siti che si occupano di pornografia e siti di gioco illegale.

(Emendamento 9)
Considerando 4 octies (nuovo)

(4 octies.) Il presente regolamento è inteso a contribuire alla definizione di un quadro giuridico equilibrato, volto a promuovere la crescita del commercio elettronico in Europa e ad assicurare la competitività delle imprese europee a livello mondiale;

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 10)

Considerando 4 nonies (nuovo)

(4 nonies.) Essendo il presente regolamento parte di questo pacchetto di iniziative legislative e non legislative, la sua entrata in vigore dovrebbe essere rinviata finché non sia pronto per l'adozione il resto del pacchetto;

Motivazione degli emendamenti 3, 5, 8 e 10

La commissione si compiace delle dichiarazioni fatte dal Commissario responsabile per il mercato interno nelle quali si promette l'adozione di un'impostazione coerente e globale al commercio elettronico, nonché dal Commissario responsabile per la tutela dei consumatori in merito ai sistemi alternativi di soluzione delle controversie. Essa esprime altresì soddisfazione per il lavoro attualmente svolto dalla Commissione nel campo dei sistemi alternativi di soluzione delle controversie e della soluzione delle controversie on-line. Tuttavia, visti i potenziali effetti negativi dell'adozione del regolamento sul commercio on-line e l'incertezza giuridica che esso introdurrebbe, è preferibile lasciare in vigore la Convenzione di Bruxelles fra tutti gli Stati membri finché non sia possibile introdurre un pacchetto completo di misure relative alla soluzione delle controversie concernenti il commercio elettronico. Questo lasso di tempo darebbe anche al settore interessato il tempo di adeguarsi e di prendere i necessari provvedimenti.

Sono state giustamente espresse molte preoccupazioni in merito all'articolo 15 del regolamento proposto, che riguarda i contratti dei consumatori e mira ad estendere le vigenti disposizioni a favore dei consumatori contenute nella Convenzione di Bruxelles per coprire il commercio on-line. Le piccole e medie imprese in particolare potrebbero essere scoraggiate dall'effettuare i notevoli investimenti necessari per aprire siti Internet. In effetti, c'è il rischio che la prospettiva di dover affrontare controversie in qualsiasi Stato membro possa essere talmente temibile da oscurare i vantaggi del commercio via Internet, di modo che le imprese dell'Unione europea potrebbero perdere le potenziali opportunità commerciali e la stessa Unione europea potrebbe veder sfumare la possibilità di essere la prima in questo nuovo mercato dalle possibilità all'apparenza virtualmente illimitate.

Attualmente i consumatori hanno il diritto di adire i propri tribunali. Obbligarli ad adire giudici esteri appare eccessivo e irragionevole, visti lo scarso valore della maggior parte delle transazioni effettuate su Internet, i problemi di crescita del settore commerciale Internet (Ernst & Young, la società di consulenza di gestione, ritiene che uno su sei degli articoli acquistati on-line dai consumatori statunitensi il Natale scorso non sia mai arrivato), e i costi e la scomodità di adire giudici all'estero. Inoltre, la sola necessità per i consumatori di adire giudici esteri può rappresentare un forte deterrente per il commercio Internet. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che, in Internet, i commercianti hanno una posizione più forte dei consumatori quando si tratta di acquisti on-line, in quanto ricevono normalmente il pagamento in anticipo tramite carta di credito. I commercianti (e le società delle carte di credito) sono in una posizione migliore anche per quanto riguarda l'assicurazione contro il rischio. Le cifre citate nella motivazione dell'emendamento 3 appoggiano questo argomento.

Il trattato CE dispone inoltre che la Comunità deve assicurare la tutela dei consumatori. Secondo l'articolo 3, lettera t), "l'azione della Comunità comporta..." "un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori", mentre secondo l'articolo 95, paragrafo 3, "la Commissione ... in materia di ... protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato". Vista la connessione tra l'articolo 65, sul quale giustamente si basa la proposta di regolamento, e l'articolo 95 (ambedue relativi al funzionamento del mercato interno) si può ritenere che il nuovo regolamento debba prendere come base un livello elevato di protezione dei consumatori. Se dalla proposta di regolamento venissero quindi eliminate le attuali disposizioni a tutela dei consumatori previste dalla Convenzione di Bruxelles, per tale motivo essa potrebbe essere con successo contestata in sede di Corte di giustizia, a fortiori in quanto molti commentatori ritengono che l'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles, che sarebbe sostituito dall'articolo 15 del nuovo regolamento, già copra le transazioni on-line. Occorre infine tener conto dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che è parte integrante del diritto della Comunità europea. Il ricorso al giudice dev'essere considerato invece come l'ultima risorsa. Le procedure giudiziarie, specialmente quando occorre applicare una legislazione straniera, sono lunghe e costose. E' essenziale introdurre meccanismi semplici ed economici per risolvere controversie di modesta entità, visto che è accertato che la protezione fornita ai consumatori dalle disposizioni dell'articolo 15 è in gran parte illusoria a causa della modesta entità della maggior parte dei ricorsi dei consumatori, dei costi e dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure giudiziarie (si vedano le cifre citate nella motivazione dell'emendamento 3).

Occorrerebbe pertanto l'impegno da parte della Commissione ad elaborare con la massima urgenza proposte relative a un sistema per la soluzione extragiudiziale di controversie dei consumatori e a una procedura a livello dell'Unione europea concernente i ricorsi di modesta entità, che potrebbero diventare di applicazione internazionale e consentire all'Unione di essere la prima in questo nuovo interessante settore. Queste iniziative sarebbero coerenti con il punto 30 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e con il fatto che la Commissione si è già notevolmente impegnata in questo settore¹. Inoltre la Commissione si è impegnata ad assistere il settore interessato, soprattutto i fornitori di carte di credito e le banche, con lo sviluppo di un sistema per la soluzione extragiudiziale delle controversie, se necessario proponendo una normativa quadro. L'entrata in vigore del regolamento deve essere rinviata finché la Commissione non avrà elaborato le necessarie proposte, di modo che l'intero pacchetto di misure possa essere adottato contestualmente. Un ulteriore vantaggio offerto da questo rinvio sarà che il settore interessato avrà il tempo di adeguarsi e di prendere i necessari provvedimenti. Si auspica inoltre che, una volta trascorso questo periodo di tempo, la Danimarca abbia optato a favore della partecipazione, visto che l'Irlanda e il Regno Unito l'hanno già fatto il 7 dicembre 1999, e si concluda la nuova Convenzione internazionale sulle decisioni giudiziarie attualmente in via di negoziato all'Aia.

(Emendamento 11)

¹ Si veda, ad esempio, il Libro Verde del 1993 concernente l'accesso dei consumatori alla giustizia e la soluzione di controversie in materia di consumo nell'ambito del Mercato unico (COM(1993) 576), il progetto EEJ-Net e l'attuale ricerca sui sistemi on-line presso il Centro comune di ricerca .

Considerando 4 decies (nuovo)

(4 decies.) La Commissione garantirà in futuro che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia da istituire ai sensi dell'articolo 61 del trattato CE coincida con il mercato interno e costituisca in tal modo il mercato domestico dei cittadini dell'Unione europea.

Motivazione

Va ricordato che, a differenza della Convenzione di Bruxelles, che concerne il diritto internazionale privato, il nuovo regolamento introduce norme relative al mercato interno.

(Emendamento 12)

Considerando 4 undecies (nuovo)

(4 undecies.) Il presente regolamento va applicato e interpretato compatibilmente con il diritto comunitario e soprattutto in modo tale da non ostacolare né rendere meno interessante l'esercizio dei principi fondamentali della libera circolazione di beni e servizi sanciti dal trattato e dalle direttive sull'applicazione dei suddetti principi in taluni settori;

Motivazione

L'emendamento è sufficientemente chiaro.

(Emendamento 13)

Considerando 4 duodecies (nuovo)

(4 duodecies.) La Commissione si impegna a stabilire termini e condizioni standard per il commercio elettronico consumatori-aziende ("ecocondizioni Europa").

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

(Emendamento 14)
Considerando 5

(5) gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, paragrafo 4 del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso la Convenzione di Bruxelles); tale convenzione – la quale rientra nel corpo giuridico comunitario ed è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri – **ha formato oggetto di lavori di revisione e che il Consiglio ha approvato il contenuto del testo così rivisto; che è opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione;**

(5) gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, paragrafo 4 del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso la Convenzione di Bruxelles); **visto che** tale convenzione – la quale rientra nel corpo giuridico comunitario ed è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri – **può continuare ad essere applicata alla Danimarca nonché tra detto Stato e gli altri Stati membri, il presente regolamento è stato adottato solo in seguito alla modifica della Convenzione di Bruxelles in linea con le disposizioni del presente regolamento;**

Motivazione

L'Irlanda e il Regno Unito saranno soggetti al regolamento proposto, avendo optato a favore della partecipazione ai sensi del relativo Protocollo allegato ai trattati UE e CE. La Danimarca non ha comunicato la sua intenzione di rinunciare alla facoltà di non partecipare ("opt-out") conferitale dal Protocollo corrispondente. Qualora questo paese decida di continuare a non partecipare, la Convenzione di Bruxelles continuerà a vigere tra gli Stati membri vincolati dal regolamento e la Danimarca, che non lo è. Tuttavia sembra che, una volta adottato il regolamento, questo settore rientrerà nella competenza esclusiva della Comunità¹ e non sarà più possibile modificare la Convenzione di Bruxelles. C'è da sperare che il nuovo regolamento si applichi alla Danimarca, ma qualora ciò non avvenga, l'adozione del regolamento dovrebbe essere rinviata finché non sia stata rivista la Convenzione di Bruxelles. Visto che si sta procedendo a modificare la Convenzione di Lugano in linea con il regolamento proposto, potrebbe presentarsi l'assurda situazione nella quale il nuovo regolamento si applicherebbe tra gran parte degli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles si applicherebbe nella sua versione non modificata tra la Danimarca, da una parte, e gli altri Stati membri dall'altra, mentre la Convenzione di Lugano modificata si applicherebbe tra i paesi EFTA e gli Stati membri UE (presumibilmente compresa la Danimarca). Ciò non favorirebbe sicuramente la certezza del diritto e rappresenterebbe un passo indietro rispetto agli sforzi fatti per creare uno spazio giuridico comune.

¹ Si veda la sentenza AETR (causa 22/70, Commissione contro Consiglio [1971] RCE 263).

Un ulteriore fattore che milita a favore del rinvio dell'adozione del nuovo regolamento è che, se esso dovesse essere adottato prima della conclusione dei negoziati relativi alla Convenzione internazionale dell'Aia sulle decisioni giudiziarie, potrebbe subire ritardi l'adozione di questa Convenzione.

(Emendamento 15)
Considerando 13

(13) si deve tener conto del crescente sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare nel settore del consumo; ***che la commercializzazione dei beni e servizi con mezzi di comunicazione elettronica accessibili in un determinato Stato membro costituisce un'attività rivolta verso il territorio di quest'ultimo; il consumatore, ove sia domiciliato in questo Stato, deve beneficiare della tutela garantita dal regolamento qualora, dal proprio domicilio, sottoscriva un contratto di consumo con mezzi di comunicazione elettronica;***

(13) si deve tener conto del crescente sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare nel settore del consumo; ***l'obiettivo di una tutela del consumatore moderna, vale a dire della tutela di consumatori informati in grado di scegliere autonomamente, deve essere quello di imporre obblighi di informazione di ampia portata a favore del consumatore al fornitore di beni e servizi mediante mezzi elettronici; nel contesto del presente regolamento ciò implica che prima di concludere il contratto il consumatore deve essere informato in maniera chiara e inequivocabile sul tribunale competente nell'eventualità di una controversia;***

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 16)
Considerando 13 bis (nuovo)

Il regime applicabile ai contratti di consumo sottoscritti con mezzi di comunicazione elettronica è equo per il consumatore, dal momento che la distinzione fra i casi in cui il consumatore è l'attore e quelli in cui è il convenuto garantisce che nei confronti del consumatore stesso possa essere proposta un'azione solo davanti ai giudici dello Stato in cui egli è domiciliato, e dato che la possibilità che il consumatore acconsenta a

promuovere azioni solo in tribunali dello Stato membro in cui è domiciliata la controparte è soggetta a severi requisiti in materia di trasparenza che impediscono qualsiasi rischio di inavvertenza. Il consumatore ottiene inoltre dall'impresa la garanzia di poter deferire la controversia ad uno specifico Sistema extragiudiziale di composizione delle controversie e che l'impresa accetta di conformarsi prontamente alle decisioni di tale Sistema.

Motivazione

Il senso dell'emendamento è evidente.

(Emendamento 17)
Considerando 13 ter (nuovo)

La possibilità per il consumatore di acconsentire a promuovere azioni solo in tribunali dello Stato in cui è domiciliata la controparte, sempre che siano rispettate determinate condizioni e i requisiti in materia di trasparenza, è giustificata dalla specificità delle transazioni effettuate con mezzi elettronici, in particolare dalle nuove possibilità offerte al consumatore di fare una scelta libera e informata, e non mette in discussione le eventuali limitazioni esistenti in merito alla scelta della giurisdizione applicabili a determinati contratti di consumo off-line.

Motivazione

Il senso dell'emendamento è evidente.

(Emendamento 18)
Considerando 17

(17) la reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni;

(17) la reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni; ***lo stesso vale (a) per gli atti pubblici che, al pari delle decisioni, rappresentano un'emanazione dei pubblici poteri e sono pertanto dotati dello stesso potere probatorio, nonché (b) per le soluzioni raggiunte in virtù di un sistema alternativo di soluzione delle controversie approvato dalla Commissione;***

Motivazione

A norma dell'articolo 54 del regolamento, le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici sono giustamente equiparati. Ciò dovrebbe essere ricordato esplicitamente nei considerando, ai fini di una maggiore chiarezza in caso di difficoltà di interpretazione nell'applicazione del regolamento.

(Emendamento 19)
Considerando 18

(18) la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento;

(18) la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione ***o l'atto pubblico emesso*** in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento;

Motivazione

A norma dell'articolo 54 del regolamento le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici sono giustamente equiparati. Ciò dovrebbe essere menzionato esplicitamente nei considerando ai fini di una maggiore chiarezza in caso di difficoltà di interpretazione nell'applicazione del regolamento.

(Emendamento 20)
Considerando 26 (nuovo)

La Commissione si impegna a esaminare proposte concernenti l'istituzione di una banca dati elettronica centralizzata del registro delle cause e della raccolta della giurisprudenza dell'Unione europea.

Motivazione

Questa innovazione, nello spirito del punto 29 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, sarebbe preziosa per i giudici e le parti e consentirebbe inoltre all'Unione europea di svolgere un ruolo di capofila a livello mondiale. Già esiste una proposta perfettamente elaborata per una banca dati elettronica centralizzata del registro delle cause e della raccolta della giurisprudenza. Nel quadro di questa proposta, le informazioni chiave contenute negli schedari dei tribunali degli Stati membri verrebbero copiate, secondo un modello uniforme, e riversate in una banca dati centralizzata accessibile on-line dalle parti interessate. Risultano ovvi i vantaggi di questo sistema, che promuoverebbe la convergenza e il coordinamento dei diversi sistemi giudiziari nazionali e consentirebbe alle parti di controllare la situazione dei loro partner e fornitori commerciali, soprattutto in un'era di transazioni on-line. Dato che sarebbe inopportuno, in termini di tecnica legislativa, includere una disposizione sostanziale che istituisca un siffatto sistema nell'ambito del presente regolamento, il considerando si limita ad annunciare l'intenzione della Commissione di intervenire in tal senso.

(Emendamento 21)
Articolo 5 bis (nuovo)

Nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in virtù di una legge o di un atto scritto o di una clausola orale confermata per iscritto, sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust è domiciliato.

Motivazione

L'Irlanda e il Regno Unito hanno ora optato per la partecipazione ai sensi del pertinente Protocollo allegato ai trattati UE e CE.

(Emendamento 22)

Articolo 9

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

- 1) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
- 2) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, oppure
- 3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno degli Stati membri presso il quale sia stata proposta l'azione contro il coassicuratore delegatario.

L'assicuratore che non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in un determinato Stato membro, è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente il domicilio nel territorio di questo Stato membro.

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

- 1) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
- 2) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore qualora l'azione ***riguardante singoli contratti di assicurazione*** sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, oppure
- 3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno degli Stati membri presso il quale sia stata proposta l'azione contro il coassicuratore delegatario.

L'assicuratore che non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in un determinato Stato membro, è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente il domicilio nel territorio di questo Stato membro.

Motivazione

Nel caso dei contratti di gruppo, nuocerebbe alla certezza del diritto consentire al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire i giudici del loro domicilio. Ciò potrebbe portare ad assegnare la competenza ad una molteplicità di giudici, aprendo la strada a situazioni di comodo per la scelta della sede più conveniente e portare a sentenze contraddittorie in liti riguardanti un singolo contratto. Si potrebbe anche dare il caso di un singolo contratto assicurativo soggetto a normative vincolanti diverse, a seconda degli Stati nei quali fosse avviato il procedimento.

(Emendamento 23)

Articolo 15

Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è

Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è

regolata dalla presente sezione,

- 1) qualora si tratti di vendita a rate di beni mobili materiali,
- 2) qualora si tratti di prestito con rimborso rateizzato o di altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
- 3) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona svolgente attività commerciali o professionali nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore **ovvero attività commerciali o professionali rivolte con qualsiasi mezzo verso questo Stato o verso un gruppo di paesi comprendente questo Stato, purché il contratto stesso rientri nell'ambito di tali attività.**

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede in uno Stato membro determinato, essa è considerata, per le controversie relative all'esercizio delle medesime, come domiciliata nel territorio di questo Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto, a meno che non prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

regolata dalla presente sezione, **qualora il consumatore stipuli il contratto dal suo domicilio e**

- 1) qualora si tratti di vendita a rate di beni mobili materiali,
- 2) qualora si tratti di prestito con rimborso rateizzato o di altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
- 3) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona svolgente attività commerciali o professionali nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore **o con un consumatore domiciliato in un altro Stato membro mediante commercio a distanza.**

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede in uno Stato membro determinato, essa è considerata, per le controversie relative all'esercizio delle medesime, come domiciliata nel territorio di questo Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto, a meno che non prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 24)
Articolo 16

L'azione del consumatore avverso la

Ai sensi dell'articolo 17, lettera a, l'azione

controparte contrattuale può essere proposta *o* davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domicilio *o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.*

L'azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Il primo e secondo comma non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domicilio.

L'azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Il primo e secondo comma non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 25) Articolo 17

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni:

- 1) posteriori alla nascita della controversia
o
- 2) che consentano al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione
o
- 3) che, concluse tra un consumatore e una controparte contrattuale aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato,

Ai sensi dell'articolo 17, lettera a, le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni:

- 1) posteriori alla nascita della controversia
o
- 2) che consentano al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione
o
- 3) che, concluse tra un consumatore e una controparte contrattuale aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato,

sempre che la legge di quest'ultimo
non vieti siffatte convenzioni.

sempre che la legge di quest'ultimo
non vieti siffatte convenzioni.

Motivazione

L'emendamento è autogiustificativo.

(Emendamento 26)
Articolo 17 bis (nuovo)

In deroga agli articoli 16 e 17 il consumatore può acconsentire a promuovere un'azione contro la sua controparte contrattuale solo dinanzi a tribunali dello Stato membro in cui è domiciliata la controparte, se:

- (a) l'azione riguarda un contratto stipulato a distanza con mezzi di comunicazione elettronica, e***
- (b) prima della stipula del contratto il consumatore è chiaramente e inequivocabilmente informato, mediante un'apposita clausola, che non potrà promuovere azioni contro la controparte in tribunali dello Stato membro in cui è domiciliato, e***
- (c) prima della stipula del contratto il consumatore acconsente specificamente in maniera indipendente a promuovere azioni contro la controparte solo in tribunali dello Stato membro in cui questa è domiciliata, e***
- (d) prima della stipula del contratto, in considerazione di un siffatto accordo, la controparte:***
 - si impegna a sottoporre qualunque eventuale controversia ad un sistema riconosciuto non giurisdizionale per la composizione delle controversie con effetti vincolanti,***

- *si impegna a conformarsi rapidamente alle decisioni di tale sistema per la composizione delle controversie, in particolare per quanto riguarda il rimborso,*
- *specifica nella clausola di cui alla lettera (b) il sistema non giurisdizionale per la composizione delle controversie, le lingue usate da quest'ultimo e le informazioni dettagliate, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che consentono al consumatore di ottenere direttamente informazioni su tale sistema.*

Qualora le suddette condizioni non vengano rispettate, l'accordo non è valido.

Motivazione

Il senso dell'emendamento è evidente.

(Emendamento 27) Articolo 23

Qualora le parti, di cui almeno una sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o a questi giudici. Tale competenza è esclusiva, salvo il diverso accordo tra le parti.

La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

- a) per iscritto oppure oralmente con conferma scritta, o
- b) in una forma corrispondente alla prassi seguita dalle parti nei loro rapporti reciproci, o
- c) nel commercio internazionale, in una forma corrispondente ad usi che le parti

Qualora le parti, di cui almeno una sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o a questi giudici. Tale competenza è esclusiva, salvo il diverso accordo tra le parti.

La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

- a) per iscritto oppure oralmente con conferma scritta, o
- b) in una forma corrispondente alla prassi seguita dalle parti nei loro rapporti reciproci, o
- c) nel commercio internazionale, in una forma corrispondente ad usi che le parti

conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che in tale campo sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola attributiva di competenza è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici designati non abbiano declinato la competenza.

conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che in tale campo sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola attributiva di competenza è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici designati non abbiano declinato la competenza.

Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito la competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

Le clausole attributive di competenza sono nulle se contrastano con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o derogano alla competenza esclusiva attribuita ai giudici dall'articolo 22.

Le clausole ***o le disposizioni dell'atto costitutivo di un trust*** attributive di competenza sono nulle se contrastano con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o derogano alla competenza esclusiva attribuita ai giudici dall'articolo 22.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 21.

(Emendamento 28) Articolo 35

L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II del presente regolamento.

L'istanza deve essere proposta al giudice competente, ***al notaio competente*** o all'autorità competente di cui all'allegato II del presente regolamento.

La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede

La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede

l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.

l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.

Motivazione

Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 54 della proposta sono costituiti per lo più da atti notarili. Ai fini della semplicità e dell'efficienza nonché della competenza, sarebbe opportuno che le dichiarazioni di esecutività degli atti notarili fossero eseguite dai notai dell'altro Stato membro.

(Emendamento 29)

Articolo 54

Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti con pieno diritto negli altri Stati membri nel rispetto dell'ordinamento giuridico del paese destinatario.

Gli atti pubblici ***formati ed*** aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49. Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.

Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.

L'autorità competente di uno Stato membro presso ***la*** quale è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.

Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49. Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.

Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.

L'autorità competente ***o il competente notaio*** di uno Stato membro presso ***il*** quale è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.

Motivazione

La precisazione del riconoscimento degli atti notarili ha lo scopo di equiparare gli atti pubblici alle decisioni giudiziarie, considerando che l'atto pubblico ha la stessa efficacia probatoria ed esecutiva.

(Emendamento 30)

Articolo 57

Ai fini del presente regolamento, le società e le altre persone giuridiche sono domiciliate nello Stato membro in cui si trova la loro sede statutaria, o la loro amministrazione centrale, oppure il loro centro d'attività principale.

Ai fini del presente regolamento, le società e le altre persone giuridiche sono domiciliate nello Stato membro in cui si trova la loro sede statutaria, o la loro amministrazione centrale, oppure il loro centro d'attività principale.

Per stabilire se un trust è domiciliato nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le sue norme di diritto internazionale privato.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 21.

(Emendamento 31)

Articolo 65

Entro ***cinque*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

Entro ***due*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso ***tenendo conto in particolare dei suoi effetti sulle piccole e medie imprese e sui consumatori***. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

Motivazione

Il ritmo di sviluppo in Internet giustifica già di per sé l'opportunità di procedere a un riesame in tempi brevi, analogamente a quanto previsto nella direttiva sul commercio elettronico. Sarà importante soprattutto garantire che il regolamento non abbia effetti negativi sull'avvio di attività in Internet da parte delle piccole imprese, nonché valutare se la composizione extragiudiziale delle controversie funzioni in modo soddisfacente.

(Emendamento 32)
Articolo 67, primo comma

Il presente regolamento entra in vigore **il ventesimo giorno successivo** alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento entra in vigore **sei mesi dopo** la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Motivazione

L'emendamento è sufficientemente chiaro.

(Emendamento 33)
Allegato II

I giudici o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono le seguenti:

I giudici, **i notai** o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono le seguenti:

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 29.

(Emendamento 34)
Allegato VI

Attestato di cui all'articolo 51 e 55 del regolamento CE ./ del Consiglio, relativo agli atti pubblici
(Italiano, italien, italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato d'origine
2. Organo giurisdizionale o autorità che rilascia l'attestato
- 2.1. Nome:

Attestato di cui all'articolo 51 e 55 del regolamento CE ./ del Consiglio, relativo agli atti pubblici
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato d'origine
2. Organo giurisdizionale, notaio o autorità che rilascia l'attestato
- 2.1. Nome:

2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Autorità che ha autenticato l'atto
3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
3.1.1. Nome e titolo dell'autorità
3.1.2. –Sede dell'autorità
3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
3.2.1. Tipo di autorità
3.2.2. Sede dell'autorità
4. Atto pubblico
4.1. Descrizione dell'atto
4.2. Data
4.2.1. alla quale l'atto è stato formato
4.2.2. se diversa: alla quale l'atto è stato registrato
4.3. Numero di riferimento
4.4. Parti in causa
4.4.1. Nome del creditore
4.4.2. Nome del debitore
5. Il testo dell'obbligazione da eseguire è allegato al presente attestato.
L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato d'origine (articolo 54 della convenzione)..

2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. **Notaio o** autorità che ha autenticato l'atto
3.1. **Notaio o** autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
3.1.1. Nome e titolo **del notaio o** dell'autorità
3.1.2. –Sede **del notaio o** dell'autorità
3.2. **Notaio o** autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
3.2.1. Tipo di autorità
3.2.2. Sede **del notaio o** dell'autorità
4. Atto pubblico
4.1. Descrizione dell'atto
4.2. Data
4.2.1. alla quale l'atto è stato formato
4.2.2. se diversa: alla quale l'atto è stato registrato
4.3. Numero di riferimento
4.4. Parti in causa
4.4.1. Nome del creditore
4.4.2. Nome del debitore
5. Il testo dell'obbligazione da eseguire è allegato al presente attestato.
L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato d'origine (articolo 54 della convenzione).

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 29.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999) 348 – C5-0169/1999 – 99/0154(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 348¹),
 - visti gli articoli 61, lettera c) e 67 del trattato CE,
 - consultato dal Consiglio (C5-0169/1999),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0253/2000),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di conciliazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La Convenzione di Bruxelles sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è stata adottata originariamente nel 1968 sulla base dell'articolo 220 del trattato CEE ed è stata adeguata in occasione di ogni adesione. La Convenzione ha avuto un enorme successo nel giungere alla "libera circolazione delle decisioni" come testimoniato dall'esiguo numero di richieste di rinvio preliminare alla Corte di giustizia.

La proposta di regolamento mira a convertire la Convenzione in uno strumento comunitario basato sul nuovo articolo 65 del trattato CE. Esso ha il fine di garantire (a) procedure chiare ed uniformi per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e (b) la certezza e trasparenza giuridica. Il regolamento dev'essere adottato dal Consiglio all'unanimità ai sensi dell'articolo 67 del trattato CE (dal momento che non ha rinunciato all'opzione che la esclude, a questo fine la Danimarca non conta) dopo consultazione del Parlamento.

Nei confronti di una convenzione un regolamento ha il vantaggio di entrare in vigore in tutti gli Stati membri, ad esso vincolati, ad una data comune certa. Tuttavia, sebbene l'Irlanda e il Regno Unito abbiano ora deciso di partecipare pienamente ai sensi del Protocollo pertinente, la Danimarca non ha ancora comunicato l'intenzione di rinunciare all'opzione che la esclude. Comunque sia, la Convenzione di Bruxelles continuerà a vigere tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal regolamento; sembra tuttavia che sarebbe impossibile modificare la Convenzione di Bruxelles in conformità della proposta di regolamento in esame, una volta adottato tale regolamento, tenendo conto della competenza comunitaria esclusiva che esso sancirebbe. Si chiede pertanto al Consiglio di posticipare l'adozione del regolamento fintanto che non sia stata modificata la Convenzione di Bruxelles. Ciò lascerebbe un po' di respiro alla Commissione, dandole il tempo di presentare proposte per le procedure relative ai ricorsi di modesta entità e per un sistema di soluzioni extragiudiziali, e darebbe al settore interessato la possibilità di prendere le proprie disposizioni, mentre nel frattempo potrebbero concludersi i negoziati sulla Convenzione internazionale dell'Aia sulle decisioni.

Prima che l'Irlanda ed il Regno Unito comunicassero la loro intenzione di partecipare, la Commissione aveva rimosso dalla Convenzione le disposizioni introdotte all'epoca dell'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare quelle relative ai trust. Queste disposizioni sono state reinserte con gli emendamenti 21, 27 e 30.

Il regolamento introduce diverse innovazioni rispetto alla Convenzione di Bruxelles.

Innanzitutto, l'impostazione generale è quella di sostituire i riferimenti a norme di conflitto con definizioni autonome. A questo proposito i redattori si sono basati molto sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, facendo in qualche modo del nuovo regolamento una benvenuta riaffermazione del diritto. Tuttavia questa impostazione consistente nell'adottare definizioni autonome, e secondo la quale l'articolo 57 fornisce una definizione autonoma del domicilio di una persona o di una società giuridica, non è sempre univoca in quanto l'articolo 22, che tratta delle competenze esclusive, prevede che per determinare la sede delle persone e delle società giuridiche si applichino le norme di conflitto. La Commissione ha spiegato che questa incoerenza è inevitabile e pertanto è stata accettata.

In secondo luogo, la *vexata quaestio* di quando un giudice sia considerato adito ai fini della litispendenza sembra sia stato risolto soddisfacentemente all'articolo 30.

In terzo luogo, le disposizioni sulle assicurazioni consentono adesso anche all'assicurato e al beneficiario, oltre che al contraente dell'assicurazione di rivolgersi ai propri giudici, un fatto positivo tenuto conto della loro posizione relativamente più debole.

In quarto luogo, le disposizioni sui contratti individuali di lavoro sono state estese e incluse in una sezione a parte.

In quinto luogo, l'articolo 15 poi intende estendere la deroga secondo la quale i consumatori possono adire i propri giudici rispetto alle transazioni on-line. Visto che, a guardar bene, la corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles (articolo 13) già copriva il commercio Internet, non si tratta poi di una grande rivoluzione. In effetti non ci si può congratulare con la Commissione per come ha affrontato questo argomento, anzi va deplorato che abbia omesso di adottare un'impostazione globale nei confronti dei problemi giuridici sollevati da Internet. Si auspica che una recente dichiarazione del Commissario responsabile per il mercato interno rifletta un cambiamento genuino, anche se tardivo, di atteggiamento nei confronti di questo settore chiave. Comunque, l'aggiunta di alcuni considerando per mezzo degli emendamenti 3, 5 e 8, le modifiche apportate al considerando 13 [non approvate] e l'aggiunta di un paragrafo all'articolo 15 [non approvata] intendono acquietare le giustificate preoccupazioni del settore circa il nuovo articolo 15 in vari modi: (a) facendo sì che la Commissione si impegni a presentare procedure alternative più realistiche per la soluzione delle controversie, da adottare – sotto forma di un pacchetto di misure – contemporaneamente al regolamento; (b) dando così tempo al settore di adeguarsi e di adottare le misure che ritenga necessarie; (c) affermando chiaramente che soltanto i siti Internet “attivi” sono interessati da questa disposizione; (d) chiarendo che il regolamento riguarda soltanto la questione della sede giudiziaria che i consumatori possono adire e non la legislazione applicabile al contratto, che resta quella del paese d'origine del fornitore, fatte salve la Convenzione di Roma e la legislazione comunitaria sul commercio elettronico.

La relatrice è assai preoccupata che la prospettiva di poter essere citati in giudizio da un qualsiasi luogo dell'Unione europea possa dissuadere i piccoli commercianti dall'effettuare i cospicui investimenti necessari per il commercio elettronico. Tuttavia, essa è stata rassicurata dalle sue stesse ricerche, le quali suggeriscono: (a) che è improbabile che i consumatori intavolino un'azione legale, a causa del costo elevato di tale azione contro convenuti domiciliati all'estero; (b) che il costo dell'assicurazione per coprire eventuali spese legali è probabilmente piuttosto basso. Inoltre, le società di vendite per catalogo hanno operato in maniera soddisfacente per molti anni sulla base della Convenzione di Bruxelles. Si ritiene che la risposta consista nell'istituire sistemi alternativi di soluzione delle controversie e nel coinvolgere le banche e le società che gestiscono carte di credito. La relatrice si compiace degli sforzi che la Commissione sta ora compiendo per promuovere e approfondire questi progetti.

In sesto luogo, le disposizioni generali sulle clausole relative alla competenze sono state migliorate ed è stata aggiunta una frase alla disposizione pertinente per coprire le clausole concernenti la competenza, contenute in una comunicazione fatta con mezzi elettronici.

In settimo luogo, la prima fase della procedura di esecuzione deve diventare virtualmente automatica in quanto nello Stato in cui si chiede il riconoscimento non possono essere sollevati motivi per non ottemperarvi (articolo 38). Tuttavia la parte contro cui si chiede l'esecutività può ora proporre ricorso (articolo 39). Queste disposizioni insieme

all'introduzione di un certificato uniforme (articoli 51 e 52) da parte del giudice competente, mirano a snellire e facilitare la procedura e ottengono quindi la nostra approvazione.

Infine, sono state aggiunte disposizioni che tengono conto delle nuove norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia ("Bruxelles II") e sulla notifica degli atti, e del fatto che il nuovo strumento sarà un regolamento e non una convenzione.

Osservazioni conclusive

Per i motivi suddetti, è essenziale che il Consiglio posponga l'adozione del nuovo regolamento e che la Commissione proponga senza indugio sistemi alternativi per la soluzione delle controversie. Vale la pena ripetere che il nuovo regolamento e le iniziative proposte per la soluzione delle controversie devono essere adottati insieme, sotto forma di un pacchetto di misure. Inoltre, la Commissione deve tenere conto della situazione mondiale, considerando che i modelli adottati dall'Unione europea potrebbero darle il ruolo di capofila a livello internazionale.

Va inoltre considerato che la Commissione deve agire da collegamento tra le parti interessate, soprattutto col settore bancario e delle carte di credito e le associazioni di consumatori, al fine di coordinare le iniziative volte a elaborare sistemi alternativi per la soluzione delle controversie connesse al commercio via Internet. La relatrice ritiene che la soluzione possa trovarsi nelle società che gestiscono le carte di credito. Infatti, quando il consumatore acquista beni e servizi sulla rete è lo stesso consumatore a sopportare tutti i rischi. La transazione conclusa mediante una carta di credito è convalidata da una società di certificazione Internet. Perché ad esempio non potrebbe esistere la norma che il consumatore – sulla scorta della legislazione del Regno Unito sul credito ai consumatori – abbia sempre la possibilità di intavolare un'azione legale contro la società che gestisce la sua carta di credito? Ciò eliminerebbe del tutto il problema della giurisdizione. Contemporaneamente, si può prevedere che le carte di credito possano essere utilizzate per la convalida dei fornitori oltre che dei consumatori. In questo caso, le società che gestiscono carte di credito potrebbero rifiutare di convalidare le vendite con carta di credito qualora il fornitore in questione abbia già dimostrato in passato di essere venuto meno ai suoi impegni. Questa soluzione renderebbe inoltre difficili le transazioni con i fornitori di pornografia hard e con i siti per le scommesse gestiti senza scrupolo.

La Commissione viene invitata ancora una volta ad adottare un approccio coerente alla legislazione relativa a Internet. In questo senso, la creazione di una base di dati elettronica centralizzata del registro delle cause e della raccolta della giurisprudenza (emendamento 20) rappresenterebbe un audace passo avanti di grande vantaggio per giudici, avvocati, parti contraenti e commercianti e, in ultima analisi, verso l'obiettivo di una maggiore uniformità del diritto civile all'interno dell'Unione europea.

Per concludere, la relatrice ha fatto tutto quanto in suo potere per non apportare cambiamenti sostanziali al nuovo regolamento, a parte quelli ritenuti assolutamente necessari, tenuto conto del fatto che si sono già svolti negoziati con gli Stati dell'EFTA al fine di allineare la Convenzione di Lugano al nuovo regolamento.

27 gennaio 2000

PARERE (articolo 162 del regolamento)

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di regolamento del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999)348 - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS)) (relazione Wallis)

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice per parere: Adeline Hazan

PROCEDURA

Nella riunione del 25 ottobre 1999 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice per parere Adeline Hazan.

Nelle riunioni del 29-30 novembre 1999 e 26-27 gennaio 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione Graham R. Watson, presidente; Robert J.E. Evans, vicepresidente; Adeline Hazan, relatrice per parere; Maria Berger (in sostituzione di Olivier Duhamel), Christian von Boetticher, Mogens Camre, Marco Cappato, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Giuseppe Di Lello Finuoli, Pernille Frahm, Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Elena Ornella Paciotti), Jorge Salvador Hernandez Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Baroness Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, Hubert Pirker, Gerhard Schmid, Martin Schulz, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco (in sostituzione di Johan Van Hecke).

I. Contenuto della proposta

1. Sintesi storica

L'obiettivo della proposta di regolamento in esame è quello di agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse nell'UE. Tale questione è attualmente regolamentata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, le cui disposizioni sono state estese agli Stati membri dell'AELS dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988.

La Convenzione di Bruxelles ha certamente consentito di realizzare progressi sostanziali in materia di delibazione delle sentenze. Tuttavia, a trent'anni dalla sua sottoscrizione tale

Convenzione deve essere rivista per tener conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alla sua applicazione nonché dell'evoluzione delle relazioni economiche e dei progressi tecnologici registrati, nella pratica, dal 1968 ad oggi. Il Consiglio, nel dicembre 1997, ha incaricato un gruppo ad hoc di svolgere lavori preparatori ai fini della revisione della Convenzione. La Commissione, a seguito di tali lavori, ha presentato una proposta di Convenzione sulla base dell'articolo K.3.2. del trattato di Maastricht. Il Consiglio ha reso noto il suo accordo su questa nuova Convenzione nel maggio 1999. Tuttavia, a causa della comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria derivante dagli articoli 65 e 67 del TCE, la Commissione presenta ora tale testo sotto forma di proposta di regolamento.

2. Un più rapido riconoscimento delle sentenze

Il regolamento rende ormai - come era l'obiettivo principale della revisione - quasi automatici il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze all'interno della CE (semplice controllo formale); esso limita per contro l'esercizio delle vie di ricorso contro la dichiarazione di riconoscimento.

Le nuove norme presentano inoltre il vantaggio di essere ormai incluse in un regolamento (suscettibile di essere emendato entro cinque anni), il che garantisce la loro applicazione omogenea mentre la precedente Convenzione permetteva deroghe inerenti a uno strumento intergovernativo. Sarebbe auspicabile che gli Stati membri (Regno Unito, Irlanda e Danimarca) che non sono tenuti a sottostare alle disposizioni degli articoli 61-67 del TCE provvedessero a sottoscriverle.

Tale proposta corrisponde quindi all'auspicio di una maggiore cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, voluto dal trattato di Amsterdam e necessario per una autentica Europa dei cittadini.

3. Estensione delle garanzie a favore della parte contraente debole

Il regolamento conferma anzitutto la competenza del principio della giurisdizione del convenuto e precisa utilmente la nozione di domicilio delle società.

Quanto alle diverse competenze speciali figuranti nella Convenzione, esse sono state mantenute ma talvolta modificate onde rafforzare la protezione della parte contraente più debole, assicurato, consumatore o lavoratore.

L'articolo 5 mantiene la competenza speciale in materia contrattuale dinanzi al Tribunale del luogo in cui l'obbligazione, in base alla domanda, sia stata o debba essere eseguita, vale a dire il foro contrattuale di principio. Ai fini della semplificazione e della certezza giuridica il regolamento (articolo 5.1.b.) precisa che, salvo convenzione contraria, per la vendita di beni il luogo di esecuzione del contratto è quello dello Stato membro in cui, secondo i termini del contratto, la consegna deve essere effettuata; per la vendita di forniture di servizi è invece il luogo di esecuzione delle prestazioni.

In materia di assicurazione, il regolamento riprende senza alcuna modifica le disposizioni precedenti. Tuttavia, la competenza del tribunale in cui l'attore ha domicilio è estesa, oltre al contraente, all'assicurato o al beneficiario (tali parti, anche se attori, sono ugualmente in posizione di debolezza rispetto all'assicuratore).

Quanto ai contratti individuali di lavoro, il regolamento mantiene (articolo 20) a favore del lavoratore, parte debole del contratto, la competenza di principio del tribunale dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore ha domicilio. Possono essere altresì competenti il

tribunale dello Stato in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività lavorativa nonché quello del luogo in cui ha/aveva sede l'azienda che ha assunto il lavoratore, nel caso in cui quest'ultimo non svolga il suo lavoro in un unico paese.

Infine, trattandosi di contratti conclusi da consumatori, il regolamento (articoli 15-17) conferma altresì la necessità di proteggere i consumatori in quanto parti deboli: il consumatore può pertanto convenire (articolo 16) la controparte contrattuale nel tribunale del suo domicilio in caso di vendita a rate di beni mobili materiali o prestati con rimborso rateizzato connessi con i finanziamenti di una rete di vendita di tali beni. L'articolo 15 comporta due modifiche: la prima concerne la natura generica dei termini usati: "tutti gli altri contratti di consumo", emerge da tale termine che l'insieme dei contratti di consumo sono coperti da norme di competenza speciale (ad esempio i contratti di "godimento turnario", quantunque relativi a beni immobiliari). Sono altresì inclusi in questa sfera di competenze i contratti di trasporto con prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

La seconda innovazione si applica ai contratti conclusi da un consumatore in uno Stato membro diverso dal proprio. Si tratta di casi in cui, "con qualunque mezzo" il contraente "rivolge" le sue attività verso questo Stato, o verso un gruppo di paesi comprendenti questo Stato (articolo 15). Altrimenti detto, queste disposizioni sono volte a proteggere il consumatore qualora il contratto di consumo avvenga su sito Internet attivo accessibile allo Stato di domicilio del consumatore.

4. Transazioni elettroniche

In questo settore è l'imprenditore che crea il vincolo contrattuale dirigendo le proprie attività verso lo Stato del consumatore. Le aziende che praticano il commercio elettronico dovranno quindi accettare l'eventualità di litigi in tutti gli Stati membri verso i quali rivolgono le loro attività.

Le imprese di commercio elettronico si oppongono a tali disposizioni che, a lor dire, accrescerebbero sostanzialmente i rischi degli imprenditori e nuocerebbero gravemente allo sviluppo del commercio elettronico nell'UE. Tali argomenti non sono convincenti. In effetti, negare al consumatore il diritto di convenire nel tribunale del suo domicilio il fornitore di beni e servizi per via elettronica equivale a metterlo alla mercé di società di commercio elettronico (si pensi, ad esempio, ai frequenti casi di prepagamento in questo tipo di transazione elettronica nonché all'incertezza dei costi di una procedura oltre frontiera). Lungi dallo scoraggiare il commercio elettronico, bisogna tuttavia dotare questo tipo di transazioni - che diventeranno sempre più correnti - di disposizioni che proteggano i consumatori. Nonostante i discorsi dei fornitori di beni e di servizi esisteranno sempre fornitori inefficaci e transazioni abusive e fraudolente che i migliori codici di buona condotta ("soft law") non riusciranno ad impedire.

Il concetto di "mercato digitalizzato" è già una realtà, e lo sarà sempre più, ma ciò non costituisce un motivo per permettere che tale mercato possa in alcuni casi diventare "un mercato manipolato". Non vi è alcuna ragione di trattare diversamente i vari tipi di contratto di vendita a distanza (vendita per corrispondenza, tele-shopping e oggi commercio elettronico). A quale titolo il "commerciante attivo" che propone beni e servizi per via elettronica dovrebbe essere esonerato dal rischio procedurale, e ciò a pregiudizio del

consumatore? D'altro canto è sempre possibile per l'imprenditore precisare che l'offerta non è destinata ai consumatori domiciliati in taluni Stati membri e astenersi così dal concludere un contratto al di fuori del proprio Stato membro di origine.

II. Conclusioni

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a tener conto delle conclusioni seguenti e a non introdurre emendamenti che vi contravverrebbero:

1. ritiene che la proposta di regolamento, nella misura in cui sostituisce alle farraginose formalità di delibazione una procedura quasi automatica di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale nell'UE, debba essere interamente approvata. Essa corrisponde all'auspicio di cooperazione giudiziaria fra Stati membri e alle esigenze di un'autentica Europa dei cittadini sul piano giuridico.
2. ritiene che sia altresì opportuno approvare l'insieme delle disposizioni del regolamento che migliorano la situazione procedurale delle parti contraenti deboli - assicurati, lavoratori, consumatori - ricordando al contempo che in materia di commercio elettronico è sempre richiesto il pagamento preventivo,
3. ritiene che, relativamente a quest'ultimo caso, in materia di transazioni elettroniche - tipo di commercio destinato a un grande sviluppo - non esista alcuna ragione, nemmeno di "soft law", per cui sia necessario fare eccezione alle norme protettive dei consumatori; ciò equivarrebbe a contravvenire alle politica europea finora attuata a favore dei consumatori che, come tutte le parti deboli, devono poter beneficiare di una procedura equa,
4. ritiene, tenuto conto delle costo e della complessità di un'azione in giudiziaria per i consumatori, anche dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, che la Commissione dovrebbe presentare quanto prima, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, una proposta volta a semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie transfrontaliere concernenti le domande di piccola entità in materia civile e commerciale; sarebbe altresì opportuno procedere all'istituzione di procedure di sostituzione extragiudiziarie negli Stati membri,
5. auspica infine che il regolamento possa entrare in vigore quanto prima e non sia previsto un periodo di transizione.